

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 159 DEL 24/09/2020**

OGGETTO

1° VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO DEL COMUNE DI CASTELLARANO ADOTTATE CON DCC N. 5 DEL 19/03/2020. ESAME AI SENSI DEGLI ART. 32, 33 E 34 LR 20/2000 DELL'ART. 5 LR 19/2008 E VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 LR 20/2000 E ART. 15 D.LGS 152/2006.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Castellarano ha inviato alla Provincia gli atti che compongono la 1^ Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19/03/2020, atti pervenuti in data 26/03/2020 prot. 7462 e successivamente integrati in data 10 agosto 2020, prot. 18742, 18744;
- la nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017, entrata in vigore il 1 gennaio 2018, consente l'adozione di varianti specifiche alla strumentazione urbanistica vigente entro il termine di quattro anni dalla sua entrata in vigore;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è il dott. Urb. Renzo Pavignani che ha predisposto l'istruttoria della variante in esame;

CONSTATATO che:

- il Comune di Castellarano è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23/05/2016;
- la Conferenza di Pianificazione, convocata ai sensi dell'art. 14 LR 20/2000, si è svolta nelle sedute del 07/08/2019, 11/09/2019 e 16/10/2019; la Provincia ha espresso il proprio contributo in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione con Decreto del Presidente n. 2013 del 26/09/2019;
- successivamente con Decreto del Presidente n. 246 del 14/11/2019 è stato approvato lo schema di Accordo di Pianificazione, poi sottoscritto il 13/12/2020; la sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione semplifica il procedimento di approvazione e riduce i tempi dello stesso; nello specifico, l'accordo di pianificazione consente di dimezzare i tempi per la formulazione delle riserve da parte della Provincia (60 giorni anziché 120) e di prescindere dall'acquisizione dell'Intesa della Provincia per l'approvazione del PSC, qualora vi sia accoglimento integrale delle riserve provinciali e assenza di modifiche sostanziali al piano introdotte in accoglimento delle osservazioni presentate;
- il Comune ha successivamente adottato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19/03/2020, la 1^ Variante al PSC e al RUE in esame;
- le modifiche proposte al PSC e al RUE sono riconducibili alle seguenti sei tipologie o gruppi:

1) il primo gruppo comprende varianti (n.14) sia al PSC (e conseguentemente al RUE) che riguardano l'adeguamento del perimetro del territorio urbanizzato e urbanizzabile. Delle quattordici varianti di questo tipo nove riguardano ambiti residenziali, due coinvolgono ambiti produttivi e tre corrispondono ad inserimenti di aree destinate a verde pubblico, di cui due esistenti ed una in progetto; quest'ultima è l'unica

comportante la modifica al perimetro del territorio urbanizzabile. Alcune varianti coinvolgono ambiti tutelati dal punto di vista paesaggistico dal PTCP;

2) il secondo gruppo comprende varianti relative alla ripermimetrazione di alcuni ambiti destinati prevalentemente a “Servizi di quartiere esistenti” e “Servizi di quartiere in progetto” interni al territorio urbanizzato per la maggior parte dei casi conseguente alla corretta rappresentazione dello stato di fatto, nei restanti casi per scelte di natura urbanistica. Una di queste varianti riguarda una modifica di destinazione d’uso da terziario a produttivo relativa ad una porzione di ambito libero attualmente destinato totalmente ad uso terziario, posto in località Tressano, un’altra concerne il coordinamento degli elaborati con la Variante recentemente approvata nell’ambito della procedura di VIA della ceramica Cotto Petrus (inserimento della soluzione viabilistica ivi prevista a servizio di una porzione dell’ambito produttivo di Roteaglia), mentre un’altra variante ancora propone la riduzione da 30 a 10 metri del rispetto stradale alla SP 486R in corrispondenza sempre dell’ambito specializzato per attività produttive di Roteaglia;

3) il terzo gruppo comporta tre varianti sia al PSC che al RUE inerenti il territorio rurale: la prima riguarda l’eliminazione di un ambito destinato ad una “*Struttura ad uso pubblico di carattere ricreativo e servizi, impianti ed attrezzature sportive quali un impianto natatorio polifunzionale e strutture sportive polivalenti*” di cui all’art. 40 delle Norme del PSC, previsto lungo Via Manganella, in prossimità del Capoluogo, a cui non si darà seguito. La seconda consiste nella riduzione della fascia di rispetto stradale da 30 ml. a 10 ml. sul lato orientale di Via Rontano nel tratto prospiciente un’ “Area oggetto di accordo ex art. 18 LR 20/2000” di cui all’art. 49 delle NTA, posto a sud dell’abitato di San Valentino al fine di permettere l’effettiva realizzazione dell’intervento oggetto di accordo;

4) il quarto gruppo riguarda varianti cartografiche esclusivamente al RUE, che comportano modifiche al regime urbanistico di ambiti urbani sia residenziali che produttivi e l’individuazione di alcune sedi stradali esistenti, ma non attualmente riportate in cartografia;

5) il quinto gruppo, che riguarda sempre varianti cartografiche solo al RUE, interessa alcuni cambi di classificazione di fabbricati esistenti nel territorio rurale. In particolare la prima delle varianti di questo tipo comporta l’inserimento tra gli edifici incongrui, così come definiti all’art. 10 della L.R. 16/2002 e s.m.i. e regolati all’art. 49, comma 3, delle N.T.A. del PSC., di una porcilaia situata in Località San Valentino, all’interno dell’area SIC di Rio Rocca, per la quale viene prescritta la demolizione al momento della sua eventuale dismissione e, nel frattempo, la possibilità di intervenire sul manufatto esclusivamente con interventi di manutenzione ordinaria fin dalla data di adozione della presente variante, escludendo interventi edilizi di maggiore entità;

6) il sesto e ultimo gruppo, infine, riguarda solo modifiche normative sia alle Norme di attuazione del P.S.C. sia del R.U.E., tra cui aggiornamenti/adeguamenti a norme sopravvenute;

- Nello specifico la Variante in esame comporta:
 - un incremento del territorio urbanizzato per funzioni prevalentemente residenziali di 15.085 mq, che il Comune dichiara ricompreso entro la quota residua della soglia del 3% stabilita dal piano territoriale di coordinamento provinciale;

- un incremento del carico urbanistico residenziale per 3.720,00 mq di SC (varianti gruppo 1);
- un incremento complessivo di aree produttive per 3.830 mq di Sf (variante 1.08);
- un incremento delle dotazioni territoriali di 5.263 mq (varianti 1.09, 1.10, 1.11, 1.13)
- un incremento del territorio urbanizzabile complessivo di 4.634 mq;

CONSTATATO INOLTRE che:

- le varianti specifiche al PSC e RUE, unitamente al rapporto ambientale, sono state depositate in data 15/04/2020 sino al 15/07/2020 termine prorogato ai sensi dell'art.103 del Decreto Legge 17/03/2020 n°18 (si veda la circolare Regione Emilia Romagna del 18/03/2020 e successive integrazioni recante “sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio e proroga della validità degli atti in scadenza);
- a seguito del deposito sono pervenute n°3 osservazioni alla variante specifica al PSC nei termini di cui sopra, nonché n° 12 osservazioni alla variante specifica al RUE nei termini e n°1 osservazione al R.U.E. fuori termine; osservazioni tutte trasmesse alla Provincia con nota acquisita gli atti nostri prot. 18742 e 18744 del 10/08/2020, unitamente alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 7/08/2020 di proposta di controdeduzione;
- a seguito dell'accoglimento di una osservazione presentata dal privato il Comune propone lo stralcio la previsione dell'ambito ARU.07 di Tressano (variante 1.14) e le relative quote di incremento degli indici urbanistici: territorio urbanizzato (-2.619 ma SF residenziale) delle dotazioni (-1.000 mq) e del carico urbanistico residenziale (-1.800 mq di SC);
- l'invio dei pareri degli Enti competenti in materia ambientale è avvenuto nelle date: 21/09/2020 prot. 22078, 23/09/2020 prot 22308 e 24/09/2020, prot. 22412;

ATTESO che:

- la Provincia, ai sensi del comma 7 art. 32 della LR 20/2000, può sollevare riserve in merito alla conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di Accordo di pianificazione;
- ai sensi del comma 4 bis, articolo 33 “Procedimento di approvazione del RUE” della LR 20/2000 modificata dalla LR 6/2009, la Variante RUE in esame, contenendo la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, viene esaminata dalla Provincia con il procedimento proprio del POC (art. 34 LR 20/2000);
- la Provincia, ai sensi dell'art. 5 (come modificato dalla LR n. 6/2009) della LR 20/2000, è l'autorità competente alla valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;
- come disposto dall'art. 5 della LR 19/2008, la verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità sismica locale viene espletata nell'ambito

delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;

- la Provincia, come gli altri soggetti pubblici e privati, ha la facoltà di formulare osservazioni e proposte;

CONSIDERATO che:

- svolta l'istruttoria e visto il parere della Dott.ssa Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 21/09/2020 ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, il Responsabile del Procedimento propone di formulare le seguenti riserve, che si condividono:

“Variante 1.08

La variante prevede l'ampliamento del perimetro del territorio urbanizzato in località Roteiglia per inglobare una porzione di piazzale di pertinenza di una ceramica esistente, subordinato a preventivo “Accordo con Privati”, l'allestimento di una fascia boscata di rispetto all'ambito fluviale del Secchia e la contestuale rettifica del perimetro di formazioni boschive erroneamente individuate dal vigente PTCP e recepite nel PSC (tav. 8.4), ai sensi del comma 6 dell'art. 38 delle NA. A tal fine è stata prodotta una apposita relazione redatta da un tecnico abilitato, senza tuttavia riportare la rettifica nella tav. 8.4 di PSC.

Riserva n. 1

Dato atto che la relazione surriferita, nella versione di agosto 2020, non attesta adeguatamente la presenza di erronee perimetrazioni del sistema forestale, soffermandosi per contro nella generica indicazione che tale piazzale è stato realizzato prima del 2010 (senza peraltro specificare se prima dell'apposizione del vincolo boschivo operata dal PTCP vigente e in salvaguardia già dal 2008); dato atto, inoltre, che la rettifica proposta non trova poi individuazione nella tav. 8.4 di PSC; ritenendo tuttavia, nel merito, fondata la proposta di rettifica della perimetrazione del bosco, si condiziona il superamento della presente riserva all'integrazione, in sede di approvazione della variante al PSC in esame, della relazione agronomica-forestale con una puntuale attestazione dell'insussistenza del bosco come definito dall'art. 3 del Dlgs 227/2001, in tutte le superfici di interferenza, resa nella forma di perizia asseverata, adeguatamente timbrata e firmata. Analogamente è condizione di superamento della riserva l'adeguamento della tav. 8.4 di PSC.

Aspetti geologici e sismici

Riserva n. 2

Poichè non tutte le aree di variante sono oggetto di una specifica scheda-norma e/o di specifiche schede di valutazione di sostenibilità della ValSAT riportanti, tra le altre informazioni, le condizioni di fattibilità di carattere geologico e sismico, si ritiene indispensabile esplicitare a livello normativo la cogenza delle prescrizioni contenute nelle relazioni geologiche, e la necessità che le analisi geologico-sismiche condotte nei diversi ambiti, contribuiscano alla definizione del modello geologico nei successivi

approfondimenti da condursi in fase attuativa, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

Variante 1.07

L'ambito oggetto di variante non è ricompreso nello studio di MZS prodotto a corredo del vigente PSC ed è parzialmente interessato dalla presenza di un corpo di frana quiescente, seppure nella porzione dell'area di variante inedificabile. Viste le caratteristiche geologiche dell'area di interesse, si ritengono indispensabili per l'espressione del parere adeguati approfondimenti geologici, volti sia a verificare le attuali condizioni di stabilità del versante che a redarre lo studio di microzonazione sismica conforme a quanto previsto dagli "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", aggiornati con D.G.R. n. 630 del 29/04/2019.

Riserva n. 3

Nell'impossibilità di esprimere il parere geologico-ambientale e di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (art. 5 della LR 19/2008) per la mancanza degli approfondimenti sopra richiamati, non si ritiene ammissibile la variante 1.07.”;

- Per quanto concerne la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) delle previsioni degli strumenti urbanistici in esame, visti i pareri di:
 - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Distretto di Reggio Emilia, prot. n. PG/2020/135378 del 22/09/2020, ad esito favorevole ad eccezione del punto di Variante 2.12, che prevede la riduzione della fascia di rispetto stradale della SP 486R in località Roteglia e come tale porterebbe un possibile avvicinamento alla provinciale sia delle residenze da un lato, sia degli insediamenti produttivi dall'altro, andando ad aggravare la già pesante situazione dell'area soprattutto sotto il profilo della rumorosità;
 - Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2020/0109355 del 23/09/2020, ad esito favorevole ad eccezione del punto 2.12, che riguarda la proposta di riduzione del rispetto stradale della SP 486R in corrispondenza del tratto prospiciente l'ambito produttivo di Roteglia, nel parere si tiene non attuabile tale variante al fine di mantenere un'area di rispetto tra la zona residenziale di Roteglia e quella industriale per non peggiorare ulteriormente l'attuale situazione sotto il profilo sanitario legato alla rumorosità ed alle emissioni;
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Affluenti Po, Sede operativa di Reggio Emilia, prot. n. PC/2020/0051264 del 14/09/2020, ad esito favorevole condizionato; nel parere si chiede:

- che le opere di drenaggio per garantire la stabilità del versante evidenziate nelle analisi condotte per l'ambito 2.07 in località Roteaglia siano rese cogenti per l'attuazione della previsione;
 - che le analisi geologico-sismiche a supporto degli altri ambiti proposti, che hanno indagato approfonditamente i terreni interessati, contribuiscano alla definizione del modello geologico negli approfondimenti della successiva fase attuativa;
- IRETI, prot. n. RTO 15798-2019-P del 02/10/2019, parere favorevole di fattibilità;
 - Agenzia territoriale per i Servizi Idrici e Rifiuti, trasmesso in data 07/05/2020, in cui si comunica che, preso atto tra il resto che è stato acquisito il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI), non occorre l'espressione del parere da parte di ATERSIR;
 - Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 2020U0011307 del 24/06/2020, ad esito favorevole;
 - Snam Rete Gas, prot. n. 0309 del 18/05/2020; nel parere si precisa che le condotte Snam in territorio di Castellarano vengono interessate dai punti di variante 1.10, 1.13, 1.14, 2.02, 2.04, 2.11, 2.12, 2.13, 2.22, 2.23, 4.02, 4.03, 4.14, 4.20 e 4.22, e che pertanto, con riguardo ai punti di interferenza, è necessario tenere in considerazione, nell'eventuale ubicazione di nuovi insediamenti, quanto riportato nel DM 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico;

e visto il Rapporto Istruttorio di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, PG/2020/0136819 del 24/09/2020, che ritiene non emergano effetti ambientali negativi significativi derivanti dall'attuazione delle Varianti proposte al PSC e RUE;

il Responsabile del Procedimento propone di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione ambientale della 1^a Variante al PSC e RUE adottate dal Comune di Castellarano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19/03/2020 a condizione che siano rispettate le condizioni e prescrizioni contenute negli allegati pareri di:

- ⌘ Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Distretto di Reggio Emilia, prot. n. PG/2020/135378 del 22/09/2020;
- ⌘ Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2020/0109355 del 23/09/2020;
- ⌘ Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Affluenti Po, Sede operativa di Reggio Emilia, prot. n. PC/2020/0051264 del 14/09/2020;

Richiamato, in ultimo, che ai sensi dell'art. 32, comma 9 della L.R. 20/2000 qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, come nel caso in esame, e siano accolte integralmente le riserve provinciali di cui al precedente considerato e non siano introdotte modifiche sostanziali al piano in accoglimento delle osservazioni presentate, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni e approva il piano, prescindendo dall'acquisizione dell'intesa della Provincia;

Dato atto che l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" indica come nuovi organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del Presidente;

Preso atto che il presente provvedimento viene adottato dalla sottoscritta Vicepresidente in quanto il Presidente, ai sensi dell'art.9, comma 2 dello Statuto dell'Ente, si astiene dall'adozione di atti inerenti il Comune di elezione o l'Unione di cui esso è membro;

Rilevato pertanto, ai sensi della disposizione statutaria sopra riportata, di sostituire il Presidente nell'adozione del presente atto;

Rilevato che, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, tuttavia, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose, si invita l'Amministrazione Comunale ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

- di formulare le riserve riportate nel precedente Considerato, ai sensi dell'art. 32 comma 7 e art. 34 comma 6 della LR 20/2000, alla 1° Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Castellarano, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19/03/2020;
- di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione Ambientale delle predette varianti

agli strumenti urbanistici a condizione che siano rispettate le condizioni e prescrizioni di cui al precedente Considerato;

- di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;
- di invitare l'Amministrazione comunale, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose;
- di dare atto che:
 - l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
 - il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:

- Parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 24/09/2020

LA VICEPRESIDENTE
F.to MALAVASI ILENIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma